

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani

**Band:** 28 (1958-1959)

**Heft:** 1

**Artikel:** Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

**Autor:** Tagliabue, F.R.

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-23165>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 09.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Studio sulla organizzazione amministrativa della valle Mesolcina

---

Tesi di Laurea di F. R. TAGLIABUE

## III. (Continuazione)

La equiparazione dei Mesolcinesi ai Reti curiensi portava di conseguenza la non fiscalità del terreno, e suddivisione in comunità di valle, con assoluta assenza di latifondi ed in suo luogo la divisione in beni comuni.

L'organizzazione della centena franca non poteva avvenire che su territorio libero da ogni soggezione patrimoniale dalla domus regia, con un conseguente miglioramento della condizione dei vallerani, che surrogarono un proprio diritto di proprietà e d'uso a quello dello stato romano, forse anche per usurpazione dei diritti statali.

Venuti i longobardi, questi si trovarono di fronte ad un fatto compiuto, e non potendo richiamare in vita gli antichi diritti, ormai prescritti per il decorso del «longissimum tempus», lo rafforzarono, sostituendo bon gré mal gré, la loro organizzazione.

E che la nostra ipotesi sia la più verosimile, stanno a dimostrare i documenti posteriori.

Dalla raccolta delle numerose pergamene, e dalla ricerca nei poveri archivi di valle, e principalmente in quello meno disperso di Mesocco, ci siamo formati un esatto concetto dell'ordinamento giuridico dei beni comuni in Mesolcina, ordinamento prettamente romano, che si modella sulla forma dell'antico pago e che ci ha permesso di risalire alla costituzione primiera romana.

La comunità, i comuni, come enti a sè, possedevano generalmente una speciale proprietà fondiaria destinata all'uso dei comunisti, secondo determinate regole, comprendenti le Alpi, intendendosi con questo nome i monti più alti sfruttati per la pastura estiva del bestiame, pascoli e boschi.

Proprietà, dunque, collettiva, che sembra si avvicini di più alla figura giuridica della corporazione, piuttosto che a quella della comunione: infatti, come nella corporazione tutti i rapporti giuridici contenuti nel patrimonio sociale mettono capo ad un unico soggetto (corporazione o comunità) distinto dalle persone che compongono la comunità, che ne è il substrato: nella comunione, invece, ogni singolo comunista è soggetto dei rapporti giuridici contenuti nel patrimonio comune, quindi non vi è un unico soggetto di diritti, distinto dai comunisti, ma una somma di posizioni giuridiche che mettono capo a ciascuno dei comunisti. Da ciò discende che ogni comunista può disporre in modo autonomo della propria posizione giuridica, il patrimonio della corporazione è distinto da quello dei singoli soci, ai

quali non appartiene, mentre nella comunione il patrimonio comune appartiene ai singoli soci, ed è formato dalla somma delle proprietà private dei singoli comunisti.

Gli statuti mesolcinesi sono molto espliciti a questo riguardo: gli Statuti del 1439 «*ex veteris statutis extracta, correcta et reformata*», al cap. XLV «*De comunantiis non vendendis*» sanciscono che «*nulla persona audeat nec presumat vendere nec alienare aliquam rem pertinentem comuni sine licentia et verbo comunitatis integraliter*», ed al capitolo LIII comminano una pena di venticinque soldi terzuoli per ogni pertica di terra, a colui che «*presumat capere de comunantiis suprascriptae Vallis Mexolcinae salvo si habeat licentiam a vicinibus et consulibus suprascripte Vallis*».

Gli statuti del 1535 al capitolo XVII stabiliscono che «*alchuna persona non ardisca vendere alchuni beni stabili della Communitade intergamente*», e questa norma è mantenuta in quelli del 25 aprile 1645, al capitolo LIII «*Che niuno alieni beni di Communità*», e del 25 aprile 1773, al capitolo XLIV «*Delli beni di Communità*».

Dal che si deduce che il Comune, persona giuridica astratta, formata dalla riunione di tutti i comunisti, è l'effettivo proprietario di quei terreni, che concede poi in uso ai suoi abitanti originari, i quali non essendo veri e propri proprietari, non possono liberamente disporre dei loro diritti.

Che il terreno comunale sia costituito da Alpi, pascoli e boschi, è provato dai numerosi documenti da noi consultati.

Un istrumento del 3 giugno 1203<sup>11)</sup> ci dà la divisione e la conterminazione dell'Alpe di Resedelia, sopra Campodolcono, fatta dagli arbitri scelti dai due comuni di Chiavenna e di Mesocco; un rogito dell'8 luglio 1310<sup>11)</sup> «*in loco more de Retia*», ci dice che vertendo questione fra il comune di Mesocco e quello di Calanca per ragioni di confine e termini sull'alpe di Trescolmine, essendo i confini in parte distrutti, a togliere ogni controversia, gli uomini delegati di Mesocco e di Calanca, fissano, stabiliscono ed edificano i termini specificati dal documento, promettendone reciproca osservanza. Un altro del 20 giugno 1316,<sup>12)</sup> steso sull'Alpe di Remia, in cui procuratori delle comunità di Mesocco e Calanca definiscono e piantano i termini fra le Alpi di Portolina, Reozio e Remia Sovrana e quelle di Portusio, Asgio e Remia Sottana, togliendo così ogni controversia; un capitolo del 30 giugno 1316 steso a Leggia,<sup>13)</sup> in cui i procuratori di Mesocco e di Calanca dividono le Alpi fra le due comunità e ne verificano i confini. A Mesocco pervengono le Alpi di Remia di dentro e di Portolina, alla Calanca l'alpe di Reozio sino alla valle delle Molere: l'Alpe di Portolina povera di boschi ha diritto al legname sufficiente al suo fabbisogno sull'Alpe di Reozia, ed uguale diritto ha l'Alpe di Remia di fuori sull'Alpe di Remia di dentro; un istrumento del 25 luglio 1444, steso a Crimeo, frazione di Mesocco<sup>14)</sup> porta la dichiarazione dei *dodici giurati* di Mesocco al conte

10) Reg. di documenti Chiavennaschi n. 183 in Bol. Stor. Com.

11) Archivio di Mesocco-pergamene-rogito del notaio Zanolo Della Porta di Gravedona, abitante a Lumino.

12) Archivio di Mesocco-pergamene-rogito del notaio Mirano di Canova di Gravedona.

13) Archivio di Mesocco-pergamene-rogito del notaio Mirano di Canova di Gravedona. Originale in ottima conservazione.

14) Archivio di Mesocco-pergamene-rogito del notaio Zanetto di Cama. Copia del 1564 del notaio Giov. Frizzi.

Enrico de Sacho, di essersi recati in esecuzione di precedenti sentenze sul territorio di Mesocco, e di aver fissato la divisione del Comune di Sovazia, segnando le confinanze malgrado l'assenza di quei di Soazza, che, benchè regolarmente citati, non vollero presenziare alla comune determinazione di confini; ed infine una lettera del 10 aprile 1478 del Commissario di Bellinzona al conte Enrico de Sacho, riguardante la vendita di un bosco fatta dal comune di Soazza a un certo «Iohanne stramito maestro di ligname» e la frode del venditore «et pare chel dicto commune ne habia venduto desso boscho una parte ad altri contro la forma de la venditione una volta facta al dicto Iohanne stramito». <sup>15)</sup>

Maggior valore ha su questo argomento una interessantissima pergamena del 7 maggio 1462, conservata nell'archivio di Mesocco. Si tratta della così detta «*Carta delli ventisette Huomini, elletti dall'intera magnifica comunità e squadra di Mesocco*» <sup>16)</sup> per la separazione dei beni comuni (indivisi) da quelli privati (divisi), tanto in piano che in montagna, con ricognizione dei «*saroni*» e «*portelle*», stabilimento dei «*tragioli*» e «*guadioli*» separazione del piano dalle «*mezzene*», di queste dai «*monti bassi*», dei «*monti bassi*» dai «*monti alti*», fissazione dei confini delle Alpi, indicazione delle strade e norme affinché le acque non le rovinino, determinazione dei portici, dei promestivi, regolamenti sui pascoli, sui boschi, sui termini e fini, e ordini di polizia sulle galline e sui capretti, sulle vendite e pegno di beni comunali per utilità del comune.

Da questo rileviamo che le Alpi e i Monti Alti erano di proprietà del comune, i Monti Bassi e le Mezzene in proprietà delle vicinie di Mesocco: Crimeo, Leso, Anzone, Ciebia, Andergia, Darba, Legiano, Rangola e Doria, cioè accanto ai beni comunali destinati al godimento dei comunisti, esiste un'altra categoria di beni (comunioni, vicinie, partecipanze, patriziati) il cui suolo è tenuto a titolo di proprietà da una serie ben determinata di persone, riunite in collettività di fatto, come associazione di diritto privato.

Questi beni, distinti sempre nettamente da quelli comunali, si riscontrano già nel diritto romano (compascua, vicanalia), nel diritto germanico (marca, allmende), nel diritto medioevale italiano (communalìa, communìa, vicanalia, viganum), e persistono nel diritto moderno: in Francia (communeaux, communauté), in Germania (Mark, Allmende), nella Svizzera (patriziato, patriciat, patritiatum), nella Venezia Tridentina (regola, favola), nella pianura padana (colture), nel Piemonte (vicinia, vicinesco), nelle Alpi bergamasche (società di antichi originari), nell'Italia meridionale (difese).

Questi beni distinti nettamente da quelli spettanti al fisco, ai municipi, o ad altri enti pubblici, hanno origine dal diritto romano, e sussistono come beni esclusivi degli abitanti di un villaggio o di un vico, lasciati però in diviso per gli usi comuni di pascoli, acqua, bosco o comune difesa: dimostrando errata la dottrina di taluni storici, che le varie forme di comunione del suolo, quali si riscontrano nel medioevo italiano, abbiano la loro origine dal comunismo germanico, importato da noi con le invasioni dei Goti e dei Longobardi.

<sup>15)</sup> E. Motta, Documenti e registri svizzeri del 1478 tratti dagli archivi milanesi. Estratto dal Boll. Stor. Sviz. Ital. 1880-81-82.

<sup>16)</sup> Archivio di Mesocco-pergamene-rogito del notaio Gaspare di Crimeo di Mesocco. E' in 7 pezzi e misura m. 3.44 x 0.37.

Che in Mesolcina esistessero beni vicinali, oltre la prova data dalla «Carta delli Ventisette Huomini», lo attesta il permanere degli antichi nomi di Viganalia e Viganum, deformati col volgere dei secoli, come già più volte ricordammo. Ancor oggi sussiste il nome di *Viganaia* ad un monte sopra Mesocco, che certo doveva essere un tempo in proprietà di qualche vicinia mesocchese, ed i nomi: Vigone e Vignone ad Alpi intorno al Gualdo di Gareda, oggi S. Bernardino.

Accanto ai beni comunali e vicinali esistevano i beni privati, ristretti intorno agli abitati, e comprendenti prati e terre coltivabili.

Gli archivi di valle ci presentano numerosi atti di compra e vendita, di permuta o di locazione di beni privati: un rogito del 2 febbraio 1370,<sup>17)</sup> ci dà la vendita fatta da un «*Basanus filius quondam nobilis viri domini Egeni de Sacho de Grono*» a Giovanni f. q. altro Giovanni Calgari di Calanca di una pezza di campo giacente nel territorio di Calanca, ove dicesi «ad ozani»; un altro del 2 gennaio 1391,<sup>18)</sup> steso a Crimeo, Alberto f. q. prete Anrico di Crimeo di Mesocco vende una pezza di terra prativa e campiva in territorio di Arve, ove dicesi in Casbino, a Raimondo f. q. ser Anrighino Inverardi di Andergia per L. 3 di denari nuovi: un istrumento del 27 agosto 1446<sup>19)</sup> «*actum in loco de Crimeo in stupa de li taverna de Misocho*» tratta di una investitura livellaria perpetua da parte dei conti Enrico e Zanetto fratelli de Sacho, figli del conte Giovanni, di una pezza di terra prativa, con casa, stalla, stuva e cantine coperti di rami a Mesocco, nel luogo detto in Sovonia in Portolino, a Giacomo figlio di Domenico detto Spiana di Mesocco ed Anna sua moglie, per l'annuo canone di L. 4 terzuole, pagabili a S. Martino; un atto del 30 giugno 1447,<sup>20)</sup> steso in Crimeo, contiene cambio e permuta fatta fra Gaspare di Domenico d'Anzone e Tognino di Giara d'Anzone.

Il primo cede «*campum unum, cum domo una, foco medio, cum prestino cum tota curte, ed pecia una prati in ibi reiacente*» ove dicesi Dangiana, ricevendo in cambio una pezza prativa e campiva, situata ove dicesi «alla riva», sotto Anzone, ed in più del valore del cambio L. 23 soldi 12 terzuoli; un altro del 22 dicembre 1452 pure steso in Crimeo<sup>21)</sup> conferma il lascito di Gaspare f. q. Antonio Gillino di Logiano di Mesocco a favore della chiesa di S. Maria, di una pezza di terreno prativo e campivo in territorio di Mesocco, ove dicesi in Canzenzinio; un altro ancora del 15 maggio 1453, sempre steso a Crimeo<sup>22)</sup> porta la donazione di due pezze prative e campive giacenti in «Boschetto» sotto Logiano a Mesocco, fatta alla chiesa di S. Maria dalle sorelle Orsina, Marcherita e Bontà, figlie del quondam Zilli di Mesocco. Un istrumento del 3 maggio 1458 steso a Mesocco,<sup>23)</sup> reca la stima e l'introito dei beni situati in Soazza, di pertinenza degli eredi di Gioane detto Gaia di Sovazza da parte del conte Enrico di Sacho, quale avogadro della chiesa di S. Maria, per il debito di detti eredi delle libbre 10 di burro

17) Archivio di Mesocco-pergamena-atto mutilo.

18) Ar. Mesocco-perg.-rogito Biasinolo de Mantelli de Canobbio, abitante in Mesocco.

19) Ibid. Alberto del Nigro di Anderblia di Mesocco. Copia del 1509 del not. Alberto Salvagno di S. Vittore.

20) Ibid.-orig. Alberto q. Gaspare del Nigro.

21) Ar. Mesocco-perg.-orig. del not. Gaspare de Andergia.

22) Ibid. orig. dello stesso notaio.

23) Ibid. orig. del not. Gaspare di Mesocco.

che dovevansi da loro dare ogni anno alla chiesa. Il conte Enrico, quale avogadro della chiesa di S. Maria, fa investitura di questi beni a Martino detto Raullo f. q. Giov. Ferrari di Soazza, con l'obbligo di soddisfare questa chiesa delle dette 10 libbre di burro minuto.

La proprietà fondiaria in Mesolcina nell'età precomunale e comunale, si può raffigurare con tre grandi cerchi concentrici e dipendenti l'uno dall'altro: il primo era un piccolo nucleo di proprietà private, che racchiudeva però il pieno diritto di uso e di disposizione, quale è oggi definito dall'articolo 436 C. C.: il secondo si estendeva in una zona più vasta: era la proprietà vicinale in mano di gruppi distinti: sì che il comune medioevale, sotto certi aspetti, può sembrare non una unità a sè stante, ma un intreccio di rapporti tra diverse piccole comunità, ognuna delle quali ha il proprio ordinamento e la propria autonomia entro un determinato ambito. Il terzo abbracciava e racchiudeva gli altri due gruppi a lui inferiori, e si estendeva sovrano su tutto il territorio non diviso dal piano alle cime nevose delle montagne.

Era il demanio comunale!

## CAPITOLO QUINTO

### IL «COMITATUS MEXOLCINAE»

La notte di Natale dell'800 papa Leone III incoronava solennemente Imperatore in Roma Carlo Magno, e per lui il popolo esultante invocava «vita e vittoria».

Da questo momento ha inizio una nuova epoca che si è soliti raffigurare come uno dei più neri periodi di sopraffazione, di violenze e di soprusi da parte di pochi delinquenti blasonati su branchi (non popoli) inermi e laceri. Ma il nostro malanimo si attenua se pensiamo che dal sistema feudale imposto dai successori di Carlo Magno nasce e si rafforza la prima idea di libertà comunale, che porta alla meravigliosa rinascita di tutti i valori morali economici e sociali dopo secoli di oscurità.

Prima però di analizzare le condizioni della valle Mesolcina, diamo uno sguardo, sia pur rapido, al nuovo stato sorto in Italia.

Alcuni storici (Dubois, De Coulanges) vogliono riallacciare le istituzioni politiche e franche all'origine romana, altri (Waitz, Sohm) le considerano scaturite dalla tradizione germanica.

Noi crediamo che gli ordinamenti franchi siano lo sbocco naturale di contingenze nuove, nè romane nè germaniche, logico risultato tra il cozzo violento e cruento di due popoli di due civiltà, che se ha annullato la personalità dei vinti, ha infiacchito anche quella dei vincitori, i quali perdono i loro diritti come popolo partecipe in certo grado della sovranità, perché il nuovo stato abbisogna di unità e di centralizzazione.

E questa unità, sulle quali poggiava l'immane agglomerazione di popoli non cimentata da vincoli di razza, nè dalla partecipazione alla vita politica di tutti gli abitanti, nè dalla forma unitaria di stato federativo, era costituita dal re, sopra tutto e sopra tutti, pernio delle universali istituzioni politiche.

Si ritorna in un certo senso al concetto e alla costruzione politica Lon-

gobarda: il re è il vincolo che unisce nazionalità, diverse, il potere che lega gli individui e crea un tutto politico, un regno che detiene lo scettro di diverse nazioni per diritto personale: l'amministrazione non è che un mezzo a suo servizio: Stato, regno, popolo esistono soltanto per la persona del re.

Ma qui abbiamo un elemento in più: di fronte al re si aderge il Pontefice, <sup>1)</sup> poiché nel concetto medioevale Dio ha posto pel governo del mondo due autorità supreme: il Principe e il Pontefice, la podestà spirituale e la temporale coordinate a vantaggio dell'umanità: il potere temporale deve difesa ed assistenza allo spirituale, cui manca la forza esteriore, e per questo il romano Pontefice che già aveva conferito a Pipino ed a Carlo il titolo di patrizi, incoronò quest'ultimo imperatore, per dare alla Chiesa il sostegno più sicuro cui abbisognava.

Ma qui entriamo nel campo della storia, che se ci può dare delle pagine significanti intorno alla sottile schermaglia diplomatica fra pontefici ed imperatori, esula però completamente dal nostro compito.

Accanto al re sussistono i vari ordini palatini, che sembrano veri dicasteri, addetti alla spedizione degli atti del governo, alle amministrazioni finanziarie, all'amministrazione della giustizia.

Vi è una cancelleria nella quale predomina l'elemento ecclesiastico, una *camera*, centro dell'amministrazione finanziaria, diretta da un *magister camerae*, ed alla quale affluiscono tutte le multe, i redditi e i censi che si pagano al re; un tribunale regio, tribunale di cassazione, con a capo il *comes sacri palatii*, il quale, secondo le onoranze Pavesi, doveva per «*totam Italiam in omni loco adhuc ante imperatorem tribuere*». <sup>2)</sup> Dal *comes sacri palatii* dipendevano i giudici ed i notai regi ed i missi che dovevano amministrare la giustizia in nome del re.

Ma molto più interessante è l'organizzazione della provincia, per le conseguenze che ne potremo trarre.

Il sistema del governo locale non ebbe a subire, sotto i Franchi, profondi mutamenti.

Al ducatus Longobardo si sostituisce il comitatus, retto da un *comes*, funzionario unico direttamente dipendente dal re: la sua origine è in parte germanica (graf) come ufficiale esecutivo a disposizione del potere giudiziario, ma nelle funzioni imita il *comes* romano, posto a capo di città e di paesi, con attribuzioni insieme militari e giudiziarie.

Carlo Magno, dopo la conquista del regno longobardo, sostituì alla turbolenza sfrenata dei duchi, il fidato conte franco, mentre nei luoghi di confine, per gli scopi di difesa militare, più contee vennero affidate al governo di un conte solo, detto perciò Marchio, Markgraf (conte di confine).

In complesso duchi e conti differiscono più per il nome che per la sostanza di potere, ma anche un po' per l'origine, giacchè il conte franco non era un principe del popolo come il duca longobardo, ma il rappresentante del re da lui nominato e revocabile liberamente. <sup>3)</sup>

Il conte, a differenza del duca longobardo che reggeva parecchie città, era preposto ad una città sola col suo territorio, esercitava in nome del re i poteri fiscali giudiziari e militari, aveva il *mundio* sulle vedove e sugli

1) Solmi: Stato e Chiesa negli scrittori politici, da Carlo Magno al concordato di Worms. Modena 1901. Cfr. pure Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte. VI ed.

2) Solmi - Il testo delle «*Honoranziae civitatis papiae*». Arch. Stor. Lom. 1920.

3) Salvioni op. cit. pag. 215.

orfani, proclamava il bando militare in tempo di guerra, presiedeva i tribunali, aveva esclusiva competenza nelle cause gravi, come quelle di libertà, ordinava lavori di strade di ponti, di guardie, riscoteva dazi e dogane, amministrava i beni della corona, insomma aveva tutta l'autorità militare e civile, come capo dell'esercito, rappresentante del re nei distretti, amministratore dei beni pubblici, giudice ordinario, tutore della pace e della sicurezza generale: non avendo stipendio, prendeva per sè una parte delle tasse giudiziarie, ed esigeva per sè e per i suoi dipendenti, dai soggetti, prestazioni in natura.

Sopra il conte il re esercitava un vigilante controllo per mezzo dei suoi *Missi dominici* ed un altro controllo non meno rigoroso, era attuato dai vescovi coi quali i conti dovevano procedere di pieno accordo.

Talora al luogo del conte veniva posto un *vice comes* con diritti e doveri pari a quelli dei conti, ed a sua volta aveva sotto di sè magistrati di ordine inferiore, variamente chiamati, ma che corrispondono, e talora anche nel nome, ai centenari e vicari merovingi ed agli sculdasci longobardi.

A questo proposito occorre notare che si è fatta molta confusione, circa la maggiore o minore identificazione di questi tre magistrati: alcuni, come il Sohm, sostengono che il vicario è niente altro che lo sculdascio; altri (Glasson) negano che vicario e centenario siano la stessa persona, essendo troppo spesso nominati l'uno a fianco dell'altro, altri tendono a generalizzare ed a fare di vicario, centenario e sculdascio una cosa sola.

L'ultima parola l'ha detta lo Schneider che, combattendo il Meyer, che ammette una differenza fra centenario e sculdascio, identifica i due istituti come derivazione l'uno dall'altro <sup>4)</sup> in ciò seguendo la dottrina di Pertile, Solmi Besta ecc.

Invero nell'ordinamento franco si distingueva entro il comitato la centena retta da un centenarius che veniva scelto tra le persone *Deum timentes*, che davano i migliori affidamenti morali; doveva sapere « causas discernere et determinare », esigeva *thelonia*, *mansionaria*, (diritti d'alloggio), *paravereda* (bestia da tiro), *angarias* (prestazioni forzate di lavoro), *operas in edificiis*; aveva compiti di polizia e un ius corrigendi verso coloro che non eseguivano i suoi ordini, ed una sorveglianza e direzione sui suoi subalterni, decani e saltari.

La *centena franca* non era dunque che la sovrapposizione di un nuovo ordinamento alla sculdascia longobarda, il cui nome scomparve col prevalere assoluto della parlata latina solo nella seconda metà del secolo decimo.

Anche nella Mesolcina l'organizzazione franca portò la formazione di un comitato.

Il Tatti, <sup>5)</sup> basandosi sul falso diploma di Corrado di cui parleremo più avanti, dice che il comitatus Misauici comprendeva tutta la valle, era privo di pieve, e non usciva dai confini geografici della Mesolcina.

Così infatti si esprime lo spurio diploma di Corrado II dell'anno 1026, in favore delle chiese di Como in cui fra l'altro l'imperatore avrebbe donato il comitatus Mezsolcinae: <sup>6)</sup> ...*comitatum Mesaucinum, quod constat situm*

<sup>4)</sup> Schneider: Die Entstehung von Burg- und Landgemeinde in Italien cit.

<sup>5)</sup> Tatti: Annali sacri di Como. II pag. 153.

<sup>6)</sup> Cod. Dipl. Long. (H. P. M.) n. 801.



*in Alpibus ultra Berizonem, scilicet per Vallem Mesaucinam, quod quidam Teutonicus tenebat ad partem publicam».*

È bensì vero che non si può far calcolo di un documento riconosciuto ormai incontrovertibilmente falso, ma non si potrebbe credere che in un periodo in cui il comitato rappresentava ancora un'organizzazione territoriale ben distinta, si potesse inventare di sana pianta una denominazione che, se non corrispondente a verità, avrebbe fatto balzare agli occhi di tutti la non autenticità del documento, e quindi l'avrebbe reso inane.

Ma perché Como fabbricò questa testimonianza per noi preziosissima, per richiamare entro l'orbita della propria giurisdizione questa regione, Como che possedeva la chiusa di Chiavenna, e per tal modo una delle porte d'Italia?

Una constatazione sicura è che la Mesolcina deve essere stata di recente sciolta dalla colleganza a Como, e congiunta a Coira, dato che il documento è stato costruito apposta contro le pretese del vescovo di tale città. Nè a tale redazione deve essere stata estranea la lotta che si andava delineando fra Milano e Como, gareggianti per il possesso delle vallate alpine.

Como si fa riconoscere fin da tempi remoti il diritto sulla pieve e sul contado di Bellinzona, oltre che sul ponte e sulle chiuse di Chiavenna; Milano stringeva tutto intorno il territorio comasco, ed aspirando alle alte valli, formava un cuneo entro la diocesi di S. Abbondio, rendendo difficile la situazione, che, inaspritasi sempre più, doveva sboccare nella guerra decennale chiusa nel 1127 con la distruzione di Como.

Ed a questo si aggiungeva il fatto che sotto i Longobardi il territorio di Como era stato assoggettato civilmente a quello di Milano che veniva così a formare un vasto ducato comprendenti tutti i paesi alpini fra l'Adda e il Ticino; da qui quindi sorse quella sovrapposizione di diritti in parecchie delle valli lontane che doveva avere sviluppi poi così luttuosi.

Le donazioni supposte, o quanto meno dubbie di Lodovico II: 7) «...*concedimus canonicis cumanis ipsis eorumque successoribus qui pro tempore fuerint, clusas et pontem iuris nostri Clavenne in stipendium et ceteras res quas infra ditionem regni nostri et iuste et legaliter possidet, atque deinceps in iure et potestate ecclesie divina pietas voluerit augeri....*» e quello di poco posteriore di Ugo e Lotario 8) «...*igitur iubendo sancimus atque santiendo per nostrum regale preceptum interdiciamus, quod nullus dux, comes, episcopus, advocatus, vice dominus, aut quislibet regni nostri procurator neque aliqua parva magnaue persona prelibatos canonicos de iam dictis clusis et ponte divestire aut inquietare presumat, sed liceat predictis canonicis ipsas clusas et pontes eorumque successoribus pacifice eternaliter tenere...*», stanno a dimostrare precisamente come il vescovado di Como cercasse con ogni mezzo di sottrarsi alla pressione che continuamente andava esercitando intorno ai suoi confini e dentro i suoi territori l'arcidiocesi di Milano.

Noi assistiamo infatti al sussistere, entro lo stesso comitato di Como, comprendenti il territorio delle alti valli alpine tra il Gottardo ed il Maloia, ed i territori prealpini tra il lago Maggiore ed il lago di Como, di valli,

7) Cod; Dip. Long. (H. P. M.) n. 388-21 gennaio 1901.

8) Ibid. N. 550 anno 937.

come la Valsolda, la valle di Canobbio, la Valsassina dipendono sin quasi la fine del medio-evo dalla autorità civile ed ecclesiastica di Milano.

E si aggiunga che il testamento del vescovo Attone di Vercelli, del 948, lega alla chiesa milanese nientemeno che le valli di Blenio e Leventina.

Ma perché questo insistere verso uno sfogo alpino?

La risposta ci è data da un fatto sintomatico: il distacco dall'archidiocesi di Milano del vescovado di Coira.

Infatti al sinodo milanese del 451 il vescovo di Como Abundantius rappresentò anche Asinio vescovo di Coira. E questo stato di cose durò sino alla dipendenza della Rezia dal regno franco, epoca in cui i vincoli che univano Coira a Milano si allentarono, tuttavia nell'842 notiamo il vescovo di Coira Verendario al concilio milanese tenuto sotto l'Arcivescovo Angilberto.

Solo dall'843, colla divisione dell'Impero fra gli eredi di Lodovico primo: Lotaria, Lodovico e Carlo il Calvo, unita la Rezia alla parte germanica del vasto dominio franco toccato a Lodovico II, il vescovo di Coira intervenne, quale suffraganeo, al concilio di Magonza.

Il Comitatus Mexolcinae non ha dunque, una origine recente, come taluni sostengono.

Già il Liebenau <sup>9)</sup> parlando del diploma di Corrado II del 1026, affermava che «*eravi da più di cento anni un conte tedesco in Mesocco, ma la costui famiglia non ci si rivela*». Ciò vuol dire che il comitato risale per lo meno al principio del decimo secolo.

D'altra parte, però, ci è difficile l'immaginare che il comitato sia stato creato in quei torbidi periodi di lotte caratterizzanti il così detto Regnum Italiae, quando sappiamo che questi re non si preoccuparono molto dell'amministrazione del regno, tutti presi com'erano a tenersi buoni i Grandi del Regno.

È più probabile e più verosimile che il Comitatus Mexolcinae tragga origine dall'ordinamento dell'Impero franco, come tutti i comitati che troviamo in Italia, come a mo' d'esempio i vicini distretti di Chiavenna, Stazona (Angera), Lugano, Bellinzona ecc. tutti nominati in carte del tempo carolingio.

Noi abbiamo ripetuta l'osservazione del Liebenau e del Solmi, <sup>10)</sup> riguardo al diploma di Corrado, e ne cercheremo anche la spiegazione: a ciò ricorderemo come la politica di Ottone Magno mirasse ad aprire le porte d'Italia ai sovrani alemanni: da una parte aggregando all'Impero germanico, come parte integrante di esso, la Marca Veronese, <sup>11)</sup> dall'altra largheggiando di favori verso i grandi feudatarii circostanti alla cerchia alpina: fra questi importantissimo il vescovo di Coira.

Questi, gravitante, come già dicemmo, verso l'archidiocesi magontina dalla metà del secolo nono, ebbe in dono da Ottone Magno la corte regia e gran parte della antica città: ebbe cioè poteri comitali, come in questo tempo venivano ad esserne investiti parecchi dei più importanti vescovadi

<sup>9)</sup> Liebenau. I Sax signori e conti di Mesocco. Bellinzona 1890 pag. 13.

<sup>10)</sup> Solmi: La formazione territoriale della Svizzera Italiana. Arch. Stor. Svizz. Ital. fasc. II.

<sup>11)</sup> Visconti: La legislazione di Ottone I come conseguenza della restaurazione politica dell'impero. Milano 1925.

dell'Alta Italia, come Reggio, Modena, Bergamo, Vercelli, Novara e Como.<sup>12)</sup>

Non è fuor di luogo il pensare che precisamente alla politica di Ottone si debba lo stralcio della Mesolcina da Como e la sua aggregazione a Coira.

Era questo, infatti, l'unico territorio che ad occidente della Marca Veronese, e racchiudente una delle più importanti vie di comunicazione fra Germania ed Italia fosse ancora direttamente dipendente dall'Impero. La strada dello Spluga era sotto la giurisdizione del vescovo di Como, che possedeva le chiuse e il ponte di Chiavenna, già donati da Carlo Magno e successivamente confermati dagli altri imperatori, come ne fa fede il diploma genuino di Corrado II, pure del 1026, e pubblicato dagli editori dei *Monumenta Germaniae*,<sup>13)</sup> con altri due a favore della chiesa di Como, mentre la strada del Gottardo, passante attraverso le valli di Leventina e Blenio, ricadeva sotto la giurisdizione della chiesa milanese, che era proprietaria di tali valli in virtù della donazione Attoniana.

E poiché il comitato di Bellinzona fu dato a Como in tempi posteriori ad Ottone, ne consegue che l'unica via di grande comunicazione che rimaneva allora sotto alla diretta dipendenza dell'Imperatore, era precisamente quella che passava per il Mons Avis, e che aveva il suo sviluppo lungo la vecchia strada romana della Mesolcina.

Fu probabilmente per questo che, se una lontana parvenza di verità vi può essere nel diploma surrettizio corradiano, che stiamo discutendo, sta precisamente in quelle poche parole che ci dicono che in un tempo non molto lontano dall'ipotetica data del 1026, un conte tedesco, appositamente ivi preposto dall'Imperatore tedesco, che non può essere altri che Ottone il Grande, per assicurarsi, lo ripetiamo, un'arteria vitale di comunicazione, reggeva il Comitato di Mesolcina «*ad partem publicam*», cioè sotto la diretta dipendenza dell'impero.

Compiuto il primo atto di separazione fra Como e la Mesolcina, non era difficile che poi, per la decadenza del prestigio imperiale, e fermo restando il concetto che questa Valle dovesse continuare a gravitare verso territori tedeschi, venisse riunita al vescovado di Coira, uno dei più fedeli e devoti all'Imperatore.

È però un'anticipazione dell'a-Marca<sup>14)</sup> il voler far risalire l'aggregazione della Mesolcina ai Land-Grafen, verso la fine del secolo VIII, quando i documenti non ci autorizzano menomamente ad una tale conclusione, ed a questo proposito egli aggiunge che «le due comuni di Lumino e Caggione, coi loro territorii che si estendevano dalla parte di Levante sino al riale di Lumino, vennero unite al contado di Bellinzona». Ma della testimonianza dell'a-Marca, per molte ragioni, prima fra tutte una spiccata sua tendenza al fantasioso, non si può far molto calcolo.

---

12) Pivano: *Stato e Chiesa dalla caduta dell'Impero Carolingio ad Arduino*. Torino 1903.

13) M. G. H. - *Diplomata Conradi II.* n. 52-53-54.

14) a-Marca: *op. cit.* cap. XIII, pag. 62.